



LEGGE DI BILANCIO 2021 – NOVITA' PER LE IMPRESE

Gentili clienti,

è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la **Legge nr. 178 del 30.12.2020** derubricata in sintesi "**Legge di Bilancio 2021**".

Con tale Decreto sono stati **rinnovati** alcuni **incentivi** già previsti per **l'anno 2020** mentre altri ne sono stati **previsti** in favore sia di **soggetti privati** che delle **imprese**.

Il Decreto si compone di **20 articoli**, ognuno dei quali suddiviso in diversi commi e le misure economiche contenute a **favore delle imprese** sono suddivisibili nel seguente modo:

- 1) **Imposte e tasse;**
- 2) **Lavoro;**
- 3) **Agevolazioni;**
- 4) **Altre misure agevolative.**

1) IMPOSTE E TASSE

- **L'art. 1 comma 40** ha previsto che anche per le **cessioni** di **piatti pronti** e di **pasti** che siano stati **cotti, arrostiti, fritti** o altrimenti **preparati in vista del loro consumo immediato**, della loro **consegna a domicilio** (delivery) o **dell'asporto** si applichi **l'aliquota Iva** ridotta al **10%**;
- **L'art. 1 comma 227-229** prevede che l'Agenzia delle Entrate metta a disposizione dei contribuenti residenti o stabiliti, una **piattaforma telematica** dedicata alla **compensazione** di **crediti** e **debiti** derivanti da **transazioni commerciali**, ad **esclusione** delle **amministrazioni pubbliche**, e risultanti da **fatture elettroniche**. Tale compensazione effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti **dell'estinzione dell'obbligazione**, fino a concorrenza dello stesso valore. Per poter usufruire di tale agevolazione per nessuna delle parti aderenti devono essere in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle Imprese. Nei confronti del debito originario insoluto si applicano comunque le disposizioni in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
- **L'art. 1 comma 1102** ha previsto per i **contribuenti trimestrali** che **l'annotazione** delle **fatture** nel **registro Iva** di cui all'art. 23 D.p.r. 633/1972 (**fatture emesse**) **può essere fatta entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni** (sino ad oggi

invece il termine era il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione);

- **L'art. 1 comma 1103-1104**, con riferimento alle **operazioni effettuate a partire dal 1.01.2022**, verrà **abolito l'Esterometro**. Infatti i dati relativi alle operazioni effettuate con l'estero dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando il **Sistema di interscambio** (su un tracciato che sarà del tutto simile a quello utilizzato per le fatture elettroniche). Con riferimento a tali operazioni:
- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
 - la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Sempre a partire dal 1.01.2022 si applicherà la **sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura**, entro il limite **massimo di euro 400 mensili** per l'**omessa o errata trasmissione dei dati** delle operazioni con l'estero. La sanzione sarà ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione verrà effettuata entro i 15 giorni.

- **L'art. 1 comma 1105** ha previsto la **proroga al 2021** del **divieto di emissione di fatture elettroniche mediante S.d.I.** per i **soggetti** che **trasmettono i dati** al **Sistema tessera sanitaria**, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Tale **divieto è esteso** anche ai **soggetti** che effettuano **prestazioni sanitarie** nei confronti di **persone fisiche**, anche se non sono tenuti all'invio dei dati al sistema STS.
- **L'art. 1 comma 1108** ha previsto che la **memorizzazione elettronica** e la **consegna del documento commerciale**, la quale è obbligatoria solo su richiesta del cliente, **venga effettuata non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione**.

In caso di:

1. mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione;
2. memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri;
3. mancata emissione di scontrini, ricevute fiscali o documenti di trasporto;
4. emissione di scontrini, ricevute fiscali o documenti di trasporto per importi inferiori a quelli reali.

la **sanzione** è pari, per ciascuna operazione, al **90% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso con un minimo di euro 500**, salvo che la violazione **non abbia** inciso sulla **corretta liquidazione del tributo**, in quanto in tal caso si applica la **sanzione amministrativa** in misura **fissa di 100 euro per ciascuna trasmissione**.

In caso di **mancata tempestiva richiesta di intervento** per la **manutenzione** o di **omessa verifica periodica** dei registratori telematici nei termini legislativamente previsti, si applica la **sanzione amministrativa** da **euro 250 a euro 2.000**.

Si ricorda, inoltre, che la sanzione amministrativa prevista per l'**omessa installazione dei Registratori Telematici** varia da **1.000 a 4.000 euro**.

Nel caso di **manomissione** o **alterazione** dei Registratori Telematici e di loro utilizzo la sanzione amministrativa pecuniaria va da **euro 3.000 a euro 12.000**.

- **L'art. 1 comma 1108** ha inoltre previsto la **proroga** al **1.07.2021** della decorrenza della **possibilità** per i soggetti che adottano **sistemi evoluti di incasso**, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, **di assolvere mediante tali sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri**.
- **L'art. 1 comma 1122 – 1123** ha **previsto** la possibilità di **rideterminare il valore d'acquisto di terreni edificabili e con destinazione agricola** e delle **partecipazioni non quotate possedute al 1.01.2021**, mediante pagamento di **un'imposta sostitutiva pari all'11%**. L'imposta sostitutiva derivante può essere rateizzata fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30.06.2021 ed anche la redazione e il giuramento della perizia deve essere effettuato entro la predetta data.

2) LAVORO

- **L'art. 1 commi 20-22** ha previsto **l'istituzione** di un **Fondo** destinato a finanziare **l'esonero parziale** dal **pagamento** dei **contributi previdenziali** dovuti dai **lavoratori autonomi** e dai **professionisti** iscritti alle **gestioni previdenziali Inps** e dai **professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza**, che abbiano percepito nel periodo d'imposta **2019** un **reddito complessivo non superiore a 50.000 euro** e abbiano subito un **calo del fatturato** o dei corrispettivi nell'anno **2020 non inferiore al 33%** rispetto a quelli dell'anno 2019. Sono **esclusi** dall'esonero i **premi** dovuti **all'Inail**. Con uno o più decreti saranno definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero.
- **L'art. 1 commi 309-311** ha prorogato al **31.03.2021** i **divieti/sospensioni** in merito a:
 - **avvio delle procedure di licenziamento collettivo**;
 - **ripresa delle procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23.02.2020**, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto;
 - **recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo**, art. 3 L. 604/1966, indipendentemente dal numero di lavoratori di cui si compone l'impresa;
 - **sospensione delle procedure in corso ex art. 7 L. 604/1966**.Le sospensioni e le preclusioni sopra riportate non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del

rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento Naspi.

Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

3) AGEVOLAZIONI

- **L'art. 1 commi 95-96** ha previsto che il **contributo statale nuova Sabatini-ter**, che ricordiamo è un contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti agevolati concessi alle micro, piccole e medie imprese per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, **verrà erogato in un'unica soluzione** anche per **finanziamenti di importo superiore ad euro 200.000,00**.
- **L'art. 1 commi 216-218** ha previsto un **allungamento a 15 anni** per i **finanziamenti fino a 30.000 euro garantiti al 100% dal Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese**, concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, associazioni professionali e società tra professionisti, agenti e subagenti di assicurazione e broker la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19. Relativamente ai **finanziamenti già concessi** alla data del **1.01.2021** può essere richiesto un **prolungamento** alla **nuova durata massima stabilita**, **adeguando conseguentemente il tasso d'interesse applicato**, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.
- **L'art. 1 commi 608-610** ha previsto la **proroga** anche per gli anni **2021 e 2022** del **credito d'imposta pubblicità** nella misura unica del **50%** del **valore** degli **investimenti pubblicitari effettuati** sui **giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale**, entro il **limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022**. A differenza della precedente disposizione per il 2020, cambia l'ambito applicativo dell'agevolazione in quanto la norma, fa riferimento soltanto agli "investimenti pubblicitari effettuati sui giornali e periodici, anche in formato digitale", **senza menzionare** quelli effettuati sulle **emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali** che sarebbero quindi **escluse dall'agevolazione**.
- **L'art. 1 commi 1051-1063 e 1065** ha previsto una **rimodulazione** dei **crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi** rispetto a quello previsto per l'anno d'imposta 2020. Senza voler essere esaustivi di seguito si riportano le principali novità introdotte
 - **ampliamento dell'ambito applicativo oggettivo**, con estensione agli **investimenti in beni immateriali ordinari** (quali ad esempio *software*, sistemi e *system integration* ecc... ecc...);
 - **potenziamento** delle **aliquote di credito d'imposta fino al 31.12.2021**;
 - previsione di **un'aliquota potenziata** per **beni materiali e immateriali destinati** dall'impresa alla realizzazione di **forme di lavoro agile**, ai sensi dell'articolo 18 L. 81/2017;
 - **innalzamento** dei **massimali di spesa ammissibili**;

- **accorciamento** generalizzato del **periodo di fruizione** dell'agevolazione (**da 5 a 3 anni**);
- **ulteriore compressione** del **periodo di fruizione** (in unica soluzione) **per investimenti in beni materiali e immateriali ordinari** effettuati da soggetti con **ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro**;
- **anticipazione** del momento di **fruizione del credito d'imposta dall'anno di entrata in funzione per beni ordinari e di interconnessione per beni 4.0**;
- introduzione **dell'onere di asseverazione** della **perizia tecnica per beni 4.0 di costo unitario superiore a 300.000 euro**;
- **modifica della dicitura che le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere**: "*bene agevolabile ai sensi dell'articolo 1, commi da 1054 a 1058, Legge 178/2020*".

TIPOLOGIA DI BENE	FATTURATO CONSEGUITO	ALIQUOTA CREDITO D'IMPOSTA	MASSIMALI DI SPESA COMPLESSIVI (IN EURO)	QUOTE ANNUALI	MOMENTO DI DECORRENZA DELLA FRUIZIONE
BENI MATERIALI E IMMATERIALI ORDINARI	INFERIORI A 5 MILIONI DI EURO (INVESTIMENTI DAL 16.11.2020 – 31.12.2021)	10% 15% SMART WORKING	2 MILIONI (MATERIALE) 1 MILIONE IMMATERIALE)	1	ANNO DI ENTRATA IN FUNZIONE DEL BENE
	SUPERIORE A 5 MILIONI DI EURO (INVESTIMENTI 16.11.2020 – 31.12.2021)	10% 15% SMART WORKING	2 MILIONI (MATERIALE) 1 MILIONE IMMATERIALE)	3	
	QUALSIASI (INVESTIMENTI 01.01.2022 – 31.12.2022 + 30.06.2023 PRENOTATI)	6%	2 MILIONI (MATERIALE) 1 MILIONE IMMATERIALE)	3	
BENI MATERIALI 4.0	QUALSIASI (INVESTIMENTI 16.11.2020 – 31.12.2021)	50% FINO A 2,5 MILIONI 30% OLTRE 2,5 FINO A 10 MILIONI 10% OLTRE 10 FINO A 20 MILIONI		3	ANNO DI INTERCONNESSIONE DEL BENE
	QUALSIASI (INVESTIMENTI 01.01.2022 – 31.12.2022 + 30.06.2023 PRENOTATI)	40% FINO A 2,5 MILIONI 20% OLTRE 2,5 FINO A 10 MILIONI 10% OLTRE 10 FINO A 20 MILIONI		3	
BENI IMMATERIALI 4.0	QUALSIASI (INVESTIMENTI 16.11.2020 – 31.12.2022 + 30.06.2023 PRENOTATI)	20%	1 MILIONE	3	

- **L'art. 1 commi 1064 -1065** ha **prorogato** sino al **2022** il **credito d'imposta** per gli **investimenti** in **attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative** di cui all'art. 1 L. 160/2019 e la disciplina del credito d'imposta formazione 4.0, così riassumibili:

TIPOLOGIA ATTIVITA'	% CREDITO D'IMPOSTA	LIMITE MASSIMO AGEVOLABILE (IN EURO)
RICERCA E SVILUPPO	20%	4 MILIONI
INNOVAZIONE TECNOLOGICA	10%	2 MILIONI
DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA	10%	2 MILIONI
INNOVAZIONE TECNOLOGICA FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI PRODOTTI O PROCESSI DI PRODUZIONE NUOVI O SOSTANZIALMENTE MIGLIORATI PER IL RAGGIUNGIMENTO DI UN OBIETTIVO DI TRANSIZIONE ECOLOGICA O DI INNOVAZIONE DIGITALE 4.0	15%	12 MILIONI

4) ALTRE MISURE AGEVOLATIVE

- **L'art. 1 comma 266** ha previsto che alle **perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2020** non si applicano gli obblighi di cui agli artt. 2446, cc. 2 e 3, 2447, 2482-bis, cc. 4-6 e 2482-ter c.c. e **non opera** la **causa di scioglimento** della **società** per **riduzione o perdita** del **capitale sociale al di sotto del minimo legale** di cui agli artt. 2484, c. 1, n. 4), e 2545-duodecies C.C. **Il termine** entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3 è **posticipato al 5° esercizio successivo** e l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate oppure decidere di rinviare tale decisione alla chiusura di tale 5° esercizio. Fino alla data di tale assemblea, come già anticipato, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale. Le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2020 devono essere **distintamente indicate** nella **nota integrativa con specificazione**, in appositi prospetti, **della loro origine, nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.**

Rimaniamo sempre a Vostra disposizione.

Cordiali saluti.

Zogno, 15 gennaio 2021

Team Consulenza